



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 10/06/2022*

*Numero Registro Dipartimento 759*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6430 DEL 17/06/2022**

**Oggetto:** REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 04 08 2008 E SS.MM.II. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA PER LA PRODUZIONE DI CALCARE “LE SERRE” NEL COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) – LOC. “LA PETROSA”. PROROGA AUTORIZZAZIONI VIGENTI (VIA E VINCA) DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE N. 13404 DEL 10/8/2004 E VALUTAZIONE DI INCIDENZA ( DDG N. 598 DEL 28 GENNAIO 2008 - SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATO CON DDG N. 1630 DEL 28 FEBBRAIO 2008) (SECONDA PROROGA)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il D.D.G. n. 11493 del 10.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente reggente del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” all’Avv. Macrì Edith;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.

### PREMESSO CHE

- Con **DDG 13404 del 10 agosto 2004** (Valutazione impatto ambientale ex DPR 12/04/96) è stata rilasciata la compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione e recupero

ambientale di una cava sita in loc. "Le Serre" del Comune di castrovillari (CS), già esistente rientrante nelle tipologie progettuali di cui all'art. 1 comma 3 – Allegato "A" lettera "Q" (*Cave e torbiere con piu' di 500.000 m (Elevato al Cubo) di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha*);

- Con il suddetto Decreto si approvava, limitatamente al periodo relativo al II° step (10 anni), ai fini della compatibilità ambientale, una previsione di estrazione annua di 480.000 mc;
- Con il successivo **DDG 598 del 28 gennaio 2008 (Valutazione di Incidenza)** è stata espressa valutazione di incidenza favorevole per il progetto di una cava di calcare in loc. "Le Serre" del Comune di Castrovillari (CS) ricadente in area ZPS cod. IT9310303 "Pollino Orsomarso" e SIC cod. IT9310008 "La Petrosa" a servizio del cementificio Italcementi SpA; valutazione favorevole di incidenza era relativa alla fase decennale del progetto di coltivazione così come approvato con il DDG 13404 del 10/8/2004;
- Con **DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008** è stato rettificato il DDG 598 del 28/01/2008 esclusivamente nella parte in cui si riporta il periodo "*ricadente in area ZPS*";
- Con **DDG n. 9326 del 30 luglio 2014 (prima proroga)** si estendeva la validità del DDG n. 13404 del 10 agosto 2004 consentendo la coltivazione dei volumi di cava residui per complessivi 3.800.000 mc da estrarre in anni 8 con una media di 480.000 mc/anno (scadenza 30 luglio 2022);
- Con il medesimo decreto si estendeva inoltre la validità del DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 (successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008) disponendo di concedere ulteriori 8 anni di validità a partire dalla data di emissione del provvedimento (scadenza 30 luglio 2022);

## CONSIDERATO CHE

- Con nota acquisita al prot. n. 425890 del 05/10/2021, la società proponente – Italcementi SpA - ha inoltrato, tramite Sportello Unico per le Attività Produttive "Calabria SUAP", l'istanza di proroga (da configurarsi quale seconda proroga) delle autorizzazioni vigenti (VIA e VINCA) relative al progetto di Coltivazione e ripristino ambientale della Cava per la produzione di calcare "Le Serre" nel Comune di Castrovillari (CS) – Loc. "La Petrosa";
- Con nota prot. 500596 del 18/11/2021 sono state richieste specifiche interazioni tecniche;
- Le suddette integrazioni sono state trasmesse a mezzo Pec dal proponente in data 25/02/2022 con nota acquisita al protocollo n. 95891 del 25/02/2022;
- Con comunicazione a mezzo Pec del 04/04/2022, acquisita al protocollo n. 165103 del 04/04/2022, è stata trasmessa la certificazione n. 01/2022 del Comune di Castrovillari, completando così l'invio della documentazione integrativa richiesta;
- Dall'esame della documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza di proroga in valutazione, ed in particolare dalla relazione di accompagnamento agli elaborati tecnici integrativi richiesti, si rileva che "*Il residuo del volume di cava autorizzato al termine del triennio concesso con l'autorizzazione ex L.R. 40/2009 (fase del più ampio progetto) rispetto ai 3.800.000 mc autorizzati con il decreto di proroga della VIA ammonta a 3.200.000 mc*";
- L'attività di coltivazione risulta ad oggi autorizzata con provvedimento del Comune di Castrovillari (autorizzazione n. 5 del 11 giugno 2020), rilasciato a seguito del Parere del Settore Attività Estrattive – Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive ("*Parere favorevole per la riattivazione triennale*" - prot. 175620 del 27/05/2020 - ai sensi dell'art. 26 del Reg. reg. n. 03/2011 e smi, attuativo della L.R. 40/2009 con le seguenti limitazioni: Durata 3 anni; Che rimanesse nei limiti della VIA vigente; Che realizzasse il progetto di recupero ambientale secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA; Che fosse una sottofase del più ampio progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato con la VIA.);
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 24/05/2022, esaminata in via conclusiva la documentazione tecnica inoltrata e considerati i numerosi profili di criticità rilevati ha espresso parere con il quale si è stabilito di concedere una ulteriore proroga dei vigenti decreti di compatibilità ambientale (VIA + VINCA), limitata alla scadenza

dell'autorizzazione n. 5 del 11 giugno 2020 del Comune di Castrovillari, e dunque fino alla conclusione del progetto sottofase della durata di tre anni – con una volumetria stimata estraibile di circa 360.000 mc di re in posto, oltre a circa 50.000 mc di materiale di caratteristiche non idonee per la produzione della cementeria che saranno impiegate per gli interventi di ripristino morfologico dei frontidi coltivazione e dunque con materiale complessivamente cavato pari a circa 410.000 mc), fatte salve le condizioni imposte dal medesimo provvedimento;

**PRESO ATTO** del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

## DECRETA

**DI RICHIAMARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

**DI PRENDERE ATTO** del parere espresso dalla STV nella seduta del 24/05/2022 (allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) e pertanto di estendere la validità del Decreto di Compatibilità ambientale n. 13404 del 10/8/2004 e della Valutazione di Incidenza di cui al DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 - successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008 – entrambi prorogati dal DDG n. 9326 del 30 luglio 2014 (prima proroga) - fino alla scadenza dell'autorizzazione n. 5 del 11 giugno 2020 del Comune di Castrovillari, rilasciata a seguito del Parere prot. prot. 175620 del 27/05/2020 del Settore Attività Estrattive – Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive -ad oggi vigente, nel rispetto delle condizioni dallo stesso imposte e **senza possibilità di ulteriori proroghe**.

**DI STABILIRE** che la definitiva conclusione del progetto triennale autorizzato dovrà contemplare anche il definitivo recupero ambientale dell'area coltivata secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA.

**DI NOTIFICARE** il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, alla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive – Settore Attività Estrattive, al Comune di Castrovillari (CS), all'ARPACAL ed alla Società proponente – Italcementi SpA.

**DI PRECISARE** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.

**DI PRECISARE** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Redattore  
**Paolo Cappadona**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**EDITH MACRI'**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**Salvatore Siviglia**  
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente  
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE  
VIA – AIA – VI

Seduta: 24/05/2022

**Oggetto:** Istanza di proroga autorizzazioni vigenti (VIA e VINCA) Decreto di Compatibilità ambientale n. 13404 del 10/8/2004 e Valutazione di Incidenza ( DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 - successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008) (Seconda proroga).

**Progetto:** Coltivazione e ripristino ambientale della Cava per la produzione di calcare "Le Serre" nel Comune di Castrovillari (CS) – Loc. "La Petrosa".

**Proponente:** Italcementi S.p.A. con sede legale in Bergamo 24126, Via Stezzano 87

**Progettista:** Dott. Ing. Salvatore Onano

### LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

*Relatore/istruttore tecnico: Dott. Paolo Cappadona*

*Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.*

#### VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16."";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019 ), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14087 del 21/12/2020 di approvazione degli Indirizzi Operativi per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale;//
- deli Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;

#### **PREMESSO CHE:**

- Il proponente – Italcementi SpA – con nota acquisita al prot. n. 425890 del 05/10/2021, ha inoltrato, tramite Sportello Unico per le Attività Produttive “Calabria SUAP”, l’istanza di proroga delle autorizzazioni vigenti (VIA e VINCA) relative al progetto di Coltivazione e ripristino ambientale della Cava per la produzione di calcare “Le Serre” nel Comune di Castrovillari (CS) – Loc. “La Petrosa”.
- Con nota prot. 500596 del 18/11/2021 sono state richieste specifiche interazioni tecniche;
- Le suddette integrazioni sono state trasmesse a mezzo Pec dal proponente in data 25/02/2022 con nota acquisita al protocollo n. 95891 del 25/02/2022.
- Con comunicazione a mezzo Pec del 04/04/2022, acquisita al protocollo n. 165103 del 04/04/2022, è stata trasmessa la certificazione n. 01/2022 del Comune di Castrovillari, completando così l’invio della documentazione integrativa richiesta.

**VISTI** gli elaborati tecnici presentati, costituiti dalla seguente documentazione:

- Studio Preliminare Ambientale
- Relazione Tecnica a seguito di Richiesta Integrazioni Prot. n. 500596 del 18/11/2022
- Certificazione del Comune di Castrovillari n. 1/2022

**PRESO ATTO** della predetta documentazione tecnico/amministrativa trasmessa dal proponente, e in particolare dal tecnico progettista, che ha redatto e sottoscritto la medesima documentazione secondo il proprio profilo di competenza e responsabilità.

**ESAMINATA** la predetta documentazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### **Ricognizione provvedimenti di compatibilità ambientale in scadenza**

- Con **DDG 13404 del 10 agosto 2004** (Valutazione impatto ambientale ex DPR 12/04/96) veniva rilasciata la compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava sita in loc. “Le Serre” del Comune di castrovillari (CS), già esistente (istanza presentata dalla Italcementi SpA) rientrante nelle tipologie progettuali di cui all’art. 1 comma 3 – Allegato “A” lettera “Q” (*Cave e torbiere con piu’ di 500.000 m (Elevato al Cubo) di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha*).
- Il progetto interessava un area di 26 ettari interamente ricadenti nel comune di Castrovillari (CS)
- L’area di cava era individuata nel PRG di Castrovillari come “Zona H – Impianti estrattivi e Cave”

- Il suddetto decreto dava atto che *“l’ambito estrattivo insiste su un area limitrofa ad un SIC ed al Parco Nazionale del Pollino dal quale è stato estromesso con DPR 2/12/97 relativo alla ripermimetrazione del parco medesimo”*
- Si rilevava inoltre che *“la quantità di materiale inerte che si prevede di estrarre annualmente è di circa 480.000 mc”*
- Il Decreto 13404/2004 dunque prendeva atto del parere espresso dall’Organo Tecnico Nucleo di Valutazione Impatto Ambientale e esprimeva parere favorevole ai fini della compatibilità ambientale *“limitatamente al periodo relativo al II° step (10 anni)”* – (scadenza 10/08/2014) senza approvare una volumetria estraibile certa. Si parlava di una previsione di estrazione annua di 480.000 mc e di uno step di avanzamento progettuale di 10 anni. Da ciò si poteva dedurre una quantità max estraibile approvata pari a 4.800.000 mc,
- Con **DDG 598 del 28 gennaio 2008 (Valutazione di Incidenza)** è stata espressa valutazione di incidenza favorevole per il progetto di una cava di calcare in loc. “Le Serre” del Comune di Castrovillari (CS) ricadente in area ZPS cod. IT9310303 “Pollino Orsomarso” e SIC cod. IT9310008 “La Petrosa” a servizio del cementificio Italcementi SpA;
- Il suddetto decreto prendeva atto del parere della STV (seduta del 18/01/2008) nel quale si rilevava che:
  - L’istanza per la valutazione di incidenza era relativa alla fase decennale del progetto di coltivazione così come approvato con il DDG 13404 del 10/8/2004;
  - L’intervento autorizzato, per effetto dell’allora recente istituzione di ulteriori siti di interesse comunitario, *“ricade parzialmente all’interno del perimetro del pSIC cod. IT9310008 “La Petrosa” nonché esternamente, ma in prossimità, dell’area ZPS cod. IT9310303 “Pollino Orsomarso”.* (Affermazioni contrastanti con quanto riportato nel decreto di presa d’atto).
  - L’ambito territoriale entro cui ricade l’intervento risulta interessato da attività estrattive di cava da circa 40 anni essendo tali attività risalenti agli inizi degli anni 70 epoca a cui risale la costruzione del cementificio;
- Con **DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008** è stato rettificato il DDG 598 del 28/01/2008 esclusivamente nella parte in cui si riporta il periodo *“ricadente in area ZPS”*.
- Con **DDG n. 9326 del 30 luglio 2014 (prima proroga)** si estendeva la validità del DDG n. 13404 del 10 agosto 2004 consentendo la coltivazione dei volumi di cava residui per complessivi 3.800.000 mc da estrarre in anni 8 con una media di 480.000 mc/anno (scadenza 30 luglio 2022);
- si estendeva inoltre la validità del DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 (successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008) disponendo di concedere ulteriori 8 anni di validità a partire dalla data di emissione del provvedimento (scadenza 30 luglio 2022);
- La soc. proponente con la richiesta di proroga attestava che il volume di escavazione originariamente approvato per la fase decennale (2004/2014) era pari a 6.300.000 mc comprensivo di sterile e che il volume residuo di materiale non coltivato era pari a 3.800.000 mc da estrarre in anni 8 con una media di 480.000 mc/anno

### **Autorizzazioni vigenti**

- Nel 2020 — alla scadenza del provvedimento ex L.R. 40/2009 (legge cave della Regione Calabria) non essendoci spazi normativi per il rilascio di un’ulteriore proroga da parte dell’Ufficio Attività Estrattive — lo stesso ha rilasciato *“Parere favorevole per la riattivazione triennale”* (prot. 175620 del 27/05/2020) ai sensi dell’art. 26 del Reg. reg. n. 03/2011 e smi, attuativo della L.R. 40/2009 con le seguenti limitazioni:
  - Durata 3 anni
  - Che rimanesse nei limiti della VIA vigente

- Che realizzasse il progetto di recupero ambientale secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA
- Che fosse una sottofase del più ampio progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato con la VIA.
- La Soc. Italcementi, pertanto, ha predisposto un progetto che ricalcasse il dettato normativo e tale da non modificare l'impianto della VIA che continua rimanere il progetto di riferimento. Tuttavia, il "nuovo" progetto — pur con le limitazioni di cui sopra e vista la durata concedibile — non ha potuto contare sulle stesse volumetrie disponibili (3.800.000 mc), ma ha dovuto necessariamente adeguare di conseguenza anche i volumi disponibili, in quanto "mini fase". A partire dal 2020 dunque si è venuta a creare una distinzione (che prima non c'era) tra il progetto autorizzato con la VIA e il progetto autorizzato ex L.R. 40/2009 (fase del progetto autorizzato con la VIA).
- Il nuovo progetto prevede di dare continuità in direzione nord - ovest allo scavo esistente tra le quote 610 m s.l.m. e 600 m s.l.m. su una superficie di circa 40.000 m<sup>2</sup>, per una volumetria complessiva al termine del periodo attualmente autorizzato (tre anni) di 360.000 mc di materiale utile, parte del più ampio progetto che aveva ottenuto la compatibilità ambientale.
- La parte del giacimento da coltivare nei tre anni è stimata in circa 360.000 mc di calcare in posto, oltre a circa 50.000 mc di materiale di caratteristiche non idonee per la produzione della cementeria che saranno impiegate per gli interventi di ripristino morfologico dei fronti di coltivazione. Il materiale complessivamente cavato sarà quindi pari a circa 410.000 mc.
- Alla luce di quanto sopra, fatto salvo il più ampio progetto autorizzato con la VIA, risulta che:
  - Il residuo del volume di cava autorizzato al termine del triennio concesso con l'autorizzazione ex L.R. 40/2009 (mini fase del più ampio progetto) rispetto ai 3.800.000 mc autorizzati con il decreto di proroga della VIA ammonta a mc 3.200.000.
  - Il cronoprogramma delle attività estrattiva finalizzato alla completa estrazione dei metri cubi autorizzati con la VIA non è definibile con certezza in quanto la cava non commercializza il materiale che produce, ma la coltivazione e il consumo del calcare prodotto rientrano nella filiera della produzione del cemento che è fondamentalmente dipendente dalle condizioni di mercato e dalla conseguente richiesta. La Soc. proponente dichiara che la produzione rispetto al vigente progetto autorizzato è allineata alle attese e si attesta intorno ai 100.000 m<sup>3</sup>/anno

### **Coltivazioni precedenti**

- Nel 1968 L'Italcementi e la INSUD del Gruppo EFIM costituiscono la Società Cementerie Calabro Lucane con lo scopo di costruire due cementerie, una a Castrovillari (CS) e l'altra a Matera.
- Nello stesso anno inizia la costruzione dello stabilimento di Castrovillari che entrerà in esercizio all'inizio degli anni '70.
- L'insediamento dell'impianto, che utilizza tecniche moderne per il trattamento delle materie prime e per lo schema tecnologico generale, è previsto in prossimità dello svincolo autostradale di Frascineto, in fregio alla S.S.105, al centro quindi di un nodo viario dal quale partono le vie di comunicazioni con il sud della Calabria, la costa ionica e le province meridionali della Campania.
- Le materie prime, calcare ed argilla, vengono estratte da due giacimenti, l'uno nelle immediate vicinanze della fabbrica (cava "Le Serre") collegato a questa da un lungo nastro trasportatore, l'altro ad una decina di chilometri di distanza (cava "Stamiota"), il cui collegamento avviene con autocarri.
- La cementeria verrà incorporata, nel 1980, nella Cemensud, consociata dell'Italcementi, nella quale sarà a sua volta incorporata per fusione nel 1996.

- La cementeria di Castrovillari, nel mercato italiano, ha certamente positive condizioni di operatività e dunque il proponente ritiene necessario poter contare, in un futuro, anche di lunghissimo periodo, sulla cava di calcare “Le Serre”, che da un punto di vista giacimentologico presenta riserve sicuramente adeguate. Da quanto detto appare evidente l’indissolubilità del rapporto cava/cementeria che condiziona il futuro stesso della cementeria di Castrovillari, che sarebbe in discussione se la risorsa mineraria venisse a mancare.

#### **Quadro programmatico – Vincoli**

- Il sito di localizzazione della cava si trova a nord est del centro abitato di Castrovillari, dalla cui periferia dista in linea d’aria 3 Km, e a nord ovest del comune di Frascineto da cui dista 1,6 Km e si sviluppa, su terreni di proprietà Italcementi, a mezza costa del monte Manfria ai cui piedi sorge il centro abitato di Castrovillari.
- L’area è collocata ai piedi del massiccio del Pollino, in un ambito funzionale caratterizzato dalla presenza industriale della cementeria Italcementi, che sorge a sud della cava e ad essa è collegata dal nastro trasportatore che la alimenta e dalla viabilità interna di servizio.
- Nello studio preliminare ambientale prodotto a corredo dell’istanza di proroga si afferma che Per quanto riguarda la pianificazione comunale, il P.R.G. di Castrovillari – adottato con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 12/12/1990 e approvato ai sensi dell’art. 1 della Legge 16/1994 con Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 20/2/1995 – inserisce l’ambito di cava “Le Serre” in zona “H – Zona per impianti estrattivi e cave”.
- Tale zona è destinata ad impianti per industrie estrattive e cave, nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco delle risorse del sottosuolo ed alla coltivazione di cave.

#### **Interferenze Parco del Pollino**

- Con D.P.R. 15.11.1993 veniva istituito l’Ente Parco del Pollino e contestualmente venivano introdotte le relative misure di salvaguardia. Tali misure suddividevano il territorio in due zone. La cava era compresa nella Zona 2 - zona di valore naturalistico paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione - nelle quali era consentita la prosecuzione delle attività di cava e miniere in esercizio, previa autorizzazione dell’Ente Parco (art.7).
- Con D.P.R. 02.12.1997 venne ripermetrato il Parco Nazionale del Pollino, escludendo specificatamente la “cava di materiale calcareo al servizio del cementificio presso lo svincolo autostradale di Frascineto, nel Comune di Castrovillari”.
- Benché formalmente esclusa dal limite del Parco del Pollino dal DPR 2/12/1997 – l’area di cava risultava fino ad oggi, nella cartografia ufficiale, inserita parzialmente all’interno di detto limite.
- La recente revisione per approvazione definitiva del Piano del Parco del Pollino, anche a seguito di specifica osservazione della Italcementi SpA accolta, ha escluso definitivamente la cava nel rispetto dei contenuti del suddetto DPR, sia a livello testuale sia grafico.

#### **Interferenze aree Rete Natura 2000**

- L’area di Cava parzialmente ricompresa nel perimetro della **Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) “La Petrosa”** codificata con codice **IT9310008**.
- Un particolare approfondimento merita invece l’interferenza dell’area di Cava con la **Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Pollino e Orsomarso”** codificata con il codice **IT9310303**:
  - Nello studio preliminare ambientale prodotto a corredo dell’istanza di proroga in valutazione si sostiene che “L’area di cava è esterna alla Z.P.S. “Pollino e Orsomarso” in quanto la parte ricadente entro i confini del Parco Nazionale del Pollino, versante Calabro, coincide con i confini dell’area del Parco.”

- La non interferenza diretta risulta confermata dal DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 (successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008) con il quale è stata espressa *valutazione di incidenza favorevole per il progetto di una cava di calcare in loc. "Le Serre" del Comune di Castrovillari (CS)*
- Da verifiche cartografiche di dettaglio operate dalla Struttura Tecnica di Valutazione, in collaborazione con il settore 3 "Parchi ed aree naturali protette" del Dipartimento regionale "Territorio e Tutela dell'Ambiente", risulta invece che l'Area di Cava ad oggi coltivata e quella interessata dalla prosecuzione dell'attività **risultano totalmente ricomprese all'interno della perimetrazione ufficiale della Z.P.S. "Pollino e Orsomarso"**.
- Tale discrasia, probabilmente determinata dall'errato assunto della coincidenza tra i confini del Parco e la perimetrazione della ZPS, determina una criticità del provvedimento di valutazione di incidenza a suo tempo rilasciato, evidentemente fondato su un presupposto sbagliato.
- Si ritiene opportuno segnalare al riguardo quanto stabilito dal D.M 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" proprio in relazione alle attività di cava, che all'art. 5 comma 1 lettera n) stabilisce il divieto per *"apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento"*.
- In ultimo si rileva che il Comune di Castrovillari con la certificazione n. 1/2022, prodotta a seguito di specifica richiesta integrazione, non si pronuncia sul punto limitandosi ad attestare che *"non sono stati introdotti ulteriori vincoli di qualsiasi natura rispetto alle date di rilascio delle precedenti Valutazione di Incidenza e Compatibilità Ambientale"*

#### VALUTATO CHE:

- Dall'esame della documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza di proroga in valutazione, ed in particolare dalla relazione di accompagnamento agli elaborati tecnici integrativi richiesti, si rileva che *"Il residuo del volume di cava autorizzato al termine del triennio concesso con l'autorizzazione ex L.R. 40/2009 (fase del più ampio progetto) rispetto ai 3.800.000 mc autorizzati con il decreto di proroga della VIA ammonta a mc 3.200.000"*. Ne risulta pertanto la sostanziale inattività della cava a partire dal 2014, anno nel quale veniva rilasciata la prima proroga oggi in scadenza;
- Pur se specificamente richiesto, non viene fornito dalla Società proponente il cronoprogramma delle attività necessarie alla **conclusione definitiva** delle attività di coltivazione. Si afferma infatti che tale cronoprogramma *"non è definibile con certezza in quanto la cava non commercializza il materiale che produce, ma la coltivazione e il consumo del calcare prodotto rientrano nella filiera della produzione del cemento che è fondamentalmente dipendente dalle condizioni di mercato e dalla conseguente richiesta..... la produzione rispetto al vigente progetto autorizzato è allineata alle attese e si attesta intorno ai 100.000 mc/anno"*. Sulla base di tali affermazioni pertanto non solo non risulta quantificabile l'intervallo temporale da considerare per definire la proroga richiesta ma si determinano previsioni di durata dell'attività estrattiva assolutamente non compatibili con le esigenze di completo ripristino e recupero di un'area ad elevata valenza ambientale e naturalistica;
- I Decreti di compatibilità Ambientale per i quali è stata inoltrata l'istanza di proroga, risalgono rispettivamente al 2004 ed al 2008. Gli stessi erano riferiti ad una "fase decennale" per la

quale si prevedeva una estrazione annuale pari a 480.000 mc/anno. Tali decreti sono stati prorogati una prima volta nel 2014 per ulteriori 8 anni. A giustificazione della necessità di tale prima proroga la Società proponente attestava già allora che *“il volume residuo di materiale non coltivato era pari a 3.800.000 mc da estrarre in anni 8 con una media di 480.000 mc/anno”*. Risulta pertanto del tutto evidente la infondatezza di quelle previsioni progettuali atteso che ancora oggi si prevede che il residuo del volume di cava estraibile al termine del triennio concesso con l'autorizzazione ex L.R. 40/2009 (2023) sia pari a mc 3.200.000.

- Si deve rilevare in ultimo che, come già sopra considerato, la valutazione di incidenza espressa con DDG 598 del 28/01/2008 (poi rettificato con DDG 1630 del 28/02/2008 e successivamente prorogato con DDG 9326 del 30/7/2014) si fondava sul presupposto che l'area interessata dalla coltivazione in progetto fosse limitrofa ma esterna alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) *“Pollino e Orsomarso”* codificata con il codice IT9310303. Da verifiche cartografiche di dettaglio operate dalla Struttura Tecnica di Valutazione, in collaborazione con il settore 3 “Parchi ed aree naturali protette” del Dipartimento regionale “Territorio e Tutela dell'Ambiente”, risulta invece che l'Area di Cava ad oggi coltivata e quella interessata dalla prosecuzione dell'attività **risultano totalmente ricomprese all'interno della perimetrazione ufficiale della Z.P.S. “Pollino e Orsomarso”**. Tale discrasia, probabilmente determinata dall'errato assunto della coincidenza tra i confini del Parco e la perimetrazione della ZPS, determina una criticità del provvedimento di valutazione di incidenza a suo tempo rilasciato.

## RITENUTO

- che, per quanto sopra considerato e valutato, non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio di una ulteriore proroga di lungo periodo dei decreti di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza in questione;
- che, al fine di non determinare pregiudizi alle attività industriali comunque a suo tempo autorizzate, e, considerate le sopravvenute normative regionali, al fine di riallineare i procedimenti amministrativi avviati, si ritiene di concedere una ulteriore proroga dei suddetti decreti limitata alla scadenza dell'autorizzazione n. 5 del 11 giugno 2020 del Comune di Castrovillari, rilasciata a seguito del Parere prot. 175620 del 27/05/2020 del Settore Attività Estrattive – Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive - ad oggi vigente, e dunque fino alla conclusione del progetto (sottofase della durata di tre anni – con una volumetria stimata estraibile di circa 360.000 mc di calcare in posto, oltre a circa 50.000 mc di materiale di caratteristiche non idonee per la produzione della cementeria che saranno impiegate per gli interventi di ripristino morfologico dei fronti di coltivazione e dunque con materiale complessivamente cavato pari a circa 410.000 mc), fatte salve le condizioni imposte dal medesimo provvedimento.
- che la definitiva conclusione del progetto autorizzato dovrà contemplare anche il definitivo recupero ambientale dell'area coltivata secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA;

**CONSIDERATO CHE** l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in seduta plenaria;

**ATTESO CHE**, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e del tecnico progettista e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento – ritiene che sia possibile **estendere la validità del Decreto di Compatibilità ambientale n. 13404 del 10/8/2004 e della Valutazione di Incidenza (DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 - successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008) fino alla scadenza dell'autorizzazione n. 5 del 11 giugno 2020 del Comune di Castrovillari, rilasciata a seguito del Parere prot. prot. 175620 del 27/05/2020 del Settore Attività Estrattive – Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive - ad oggi vigente, nel rispetto delle condizioni dallo stesso imposte e senza possibilità di ulteriori proroghe.**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

*Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.*

**Oggetto:** Istanza di proroga autorizzazioni vigenti (VIA e VINCA) Decreto di Compatibilità ambientale n. 13404 del 10/8/2004 e Valutazione di Incidenza ( DDG n. 598 del 28 gennaio 2008 - successivamente rettificato con DDG n. 1630 del 28 febbraio 2008) (Seconda proroga).

**Progetto:** Coltivazione e ripristino ambientale della Cava per la produzione di calcare "Le Serre" nel Comune di Castrovillari (CS) – Loc. "La Petrosa".

**Proponente:** Italcementi S.p.A. con sede legale in Bergamo 24126, Via Stezzano 87

**Progettista:** Dott. Ing. Salvatore Onano

### La STV

<b>Componenti Tecnici</b>			
1	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA (*)	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
2	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
3	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
4	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARELLA	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
5	Componente tecnico (Ing.)	Luigi GUGLIUZZI	<i>ASSENTE</i>
6	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
8	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
9	Componente tecnico (Dott.ssa)	Sandie STRANGES	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
10	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>

(\*) Relatore/Istruttore coordinatore

**Il Vice-Presidente STV**  
**Edith Macri**  
***F.TO DIGITALMENTE***

**Il Presidente**  
**Ing. Salvatore Siviglia**  
***F.TO DIGITALMENTE***